

D.M. 19 febbraio 2008 (1).

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni (2) . (3)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2008, n. 55.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota alla *tabella I allegata al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*.

(3) Emanato dal Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli *articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309*, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;

Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono state attribuite al Ministero della solidarietà sociale con *decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181* «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, nella *legge 17 luglio 2006, n. 233*;

Considerato che la Oripavina è un alcaloide a nucleo fenantrenico contenuto nella pianta di *Papaverum somniferum* ed è il principale metabolita della Tebaina;

Considerato che la Oripavina può essere trasformata in Tebaina mediante un processo di sintesi molto semplice e che la Tebaina è un diretto intermedio per la produzione della codeina e della morfina;

Considerato che la Commissione sulle sostanze stupefacenti (Commission on Narcotics Drugs CND) presso l'Organizzazione delle nazioni unite, durante la 50^a sessione tenutasi nel marzo 2007, con decisione 50/1 ha stabilito di iscrivere la Oripavina nella tabella I delle sostanze narcotiche di cui alla Convenzione Singola del 1961 ed ha invitato gli Stati firmatari di detta Convenzione a provvedere all'aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti vigenti a livello nazionale;

Considerato che la Oripavina non risulta essere usata in terapia ed in Italia non esistono medicinali contenenti Oripavina autorizzati all'immissione in commercio;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 23 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole all'inserimento della Oripavina nella tabella I allegata al testo unico;

Sentito il Ministero della solidarietà sociale, che, con la nota prot. n. 04S/000133/DR.I in data 24 gennaio 2008, ha fornito parere favorevole all'inserimento della Oripavina nella tabella I allegata al testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella *tabella I* allegata al testo unico è aggiunta la seguente sostanza:

denominazione comune: oripavina;

denominazione chimica: 3-O-demetiltebaina;

oppure:

6,7,8,14-tetraidro-4,5- α -epossi-6-metossi-17-metilmorfinan-3-olo;

altra denominazione: -.

2. La sostanza di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Oppio e Paglia di

papavero.

Art. 2.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
